

RICALCOLO TARDIVO PENSIONE NIENTE RISARCIMENTO

GIOVANNI MAGLIARO

La Cassazione Civile, con ordinanza n. 13708 del 3 luglio 2020, si è pronunciata su una richiesta di risarcimento danni non patrimoniali derivanti dal ritardo con cui l'INPS ha provveduto alla riliquidazione della pensione in virtù di una condanna in sede giudiziaria. Una pensionata aveva ottenuto una sentenza di condanna dell'INPS alla riliquidazione in suo favore della pensione in godimento. Ma l'INPS dopo sette anni ancora non aveva provveduto ad ottemperare a quanto stabilito da tale decisione giudiziaria. Per questo la pensionata aveva citato in giudizio l'Ente Previdenziale chiedendo che venisse condannato al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal perdurante inadempimento. Aveva sostenuto che era stata costretta ad intraprendere procedure forzose complesse per recuperare quanto dovuto dall'INPS e che a causa della vicenda aveva riportato danni non patrimoniali consistenti nel turbamento d'animo e nella sofferenza morale protrattisi per anni, ossia da quando aveva acquisito la consapevolezza di avere diritto alla riliquidazione della pensione. La Corte d'Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda affermando che non vi era stata alcuna lesione di diritti primari al momento che si trattava della riqualificazione di una pensione in godimento e non nell'attribuzione di una pensione a soggetto sprovvisto totalmente di redditi previdenziali. L'interessata ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che il danno traeva origine dalla inottemperanza ad una sentenza passata in giudicato e che l'INPS col suo comportamento aveva vanificato il diritto di rango costituzionale della effettività della tutela giurisdizionale. La Cassazione ha respinto il ricorso condannando la pensionata al pagamento delle spese processuali.



n. 139
7 dicembre 2020

Secundo la Cassazione ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario : 1. Che l'interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale; 2. Che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3. Che si tratti di un danno non futile, cioè non consistente in meri fastidi o disagi; 4. Che vi siano specifiche prove sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa.

L'inerzia dell'Ente Previdenziale, in relazione alla corresponsione dell'importo corrispondente alla maggiorazione non liquidata, non assurge ad intollerabile lesione della dignità umana, in mancanza di prova da parte dell'interessato della correlata impossibilità di soddisfare interessi primari.

Un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, oltre ai casi derivanti da reato, è ravvisabile ogni qual volta il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona non aventi natura economica, costituenti oggetto di tutela costituzionale.

Nella fattispecie la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello di Bari ha deciso correttamente. Infatti per un verso ha rilevato che il giudicato adempiuto in ritardo consisteva nella riliquidazione di una pensione pacificamente goduta e non nell'attribuzione di un trattamento pensionistico a soggetti sprovvisti di redditi, sicché non era ipotizzabile presuntivamente alcuna lesione di diritti attinenti al soddisfacimento di bisogni primari della persona.

Per altro verso la Corte d'Appello ha messo in evidenza la mancanza di prova di ricadute della predetta inottemperanza sulla qualità della vita di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni della dignità umana (non potendo considerarsi tali i patemi d'animo e i disagi correlati alla constatazione dell'inerzia dell'INPS nella corresponsione di quanto dovuto) come tali meritevoli di ristoro ulteriore rispetto agli interessi dovuti per il ritardo.

In conclusione la Cassazione ha condiviso pienamente il percorso logico giuridico fatto dalla Corte d'Appello di Bari ed ha pertanto rigettato le argomentazioni contrarie dell'interessata.